

PROPAGANDA ELETTORALE

Funzione residua dei partiti

Anche se io li considero come strumento e radice di quasi tutti i mali dell'Italia, non è mia intenzione proporre l'eliminazione forzata dei partiti: essi possono continuare ad esistere come associazioni di cultura politica, di riferimento e di discussione delle problematiche sociali e politiche, ma **debbono adattarsi a perdere l'ingiustificata onnipotenza che hanno estorto al 'popolo sovrano'**.

Come tutte le associazioni culturali, i partiti e potranno concedere l'affiancamento del loro 'marchio' a lato della foto dei singoli candidati che si presentino ad una qualsiasi ordinaria elezione popolare. E, come tutte le associazioni culturali, i partiti dovranno essere rigorosamente esclusi da qualsiasi generico finanziamento pubblico. Sarà anche bene tener verificato che, per tentare di accedere ad altre fonti di finanziamento, i partiti non giochino la carta di trasformarsi in associazioni pseudo assistenziali.

Qualificazione pre-elettorale dei candidati

Eliminando l'ingombrante intermediazione dei partiti, si valorizzeranno tutte le espressioni della politica che sono intrinsecamente estranee al loro mondo.

Liberate dall'imposizione di 'cappelli di parte', le associazioni culturali, del tempo libero e di volontariato, le ONLUS, le polisportive di dilettanti vedranno esaltato, assieme alla loro funzione sociale, quel valore politico che già oggi hanno, anche se misconosciuto. Chi, infatti, oggi si permetterebbe di negare l'importanza che nella vita sociale della 'polis' hanno quelle associazioni? **Chi si permetterebbe di negare che esse compiano importanti attività di cui, altrimenti, dovrebbe farsi carico l'ente pubblico?** chi oserebbe negare che esse siano più utili dei "partiti"?

Ecco: io ritengo che, oltre che nel proprio lavoro (principale attività "politica" di tutti noi), sia nell'attività svolta nell'ambito di tali associazioni e delle associazioni di categoria che quotidianamente qualunque cittadino verrebbe a presentarsi ai suoi concittadini, dimostrando la sua affidabilità e ponendo così anche inconsciamente le radici della sua possibile candidatura agli incarichi di gestione della cosa pubblica.

Strumenti di propaganda elettorale

La voluta polverizzazione delle candidature, *pensata per tagliare la testa alle strutture di partito e per accorciare la 'filiera' del potere democratico*, renderebbe impossibile l'organizzazione di una propaganda elettorale intesa nel modo oggi consueto.

Per questo e per tentare di eliminare la disponibilità di quattrini come elemento influente sulla possibilità dei candidati di farsi conoscere dagli elettori, propongo l'introduzione e la istituzionalizzazione di una forma di propaganda nuova: *l'informazione standardizzata relativa ai programmi ed ai curricula dei singoli candidati, distribuita dall'ente pubblico ed anche inserita in rete.*

La distribuzione di un documento scritto (in formato unificato) proprio dal candidato rappresenterebbe anche la consegna ai cittadini della prova scritta degli impegni che il candidato si assume, per cui diventerebbero facilmente controllabili la sua correttezza e la sua coerenza.

Per qualunque elezione, sia diretta che di secondo grado, per ciascuno dei candidati dovrà essere reso disponibile un adeguato spazio in rete.

Gruppi Parlamentari/consiliari

La distribuzione a tutti gli eletti dei programmi dichiarati da tutti i componenti delle assemblee elettive dovrebbe servire anche a favorire la conoscenza personale tra gli eletti in vista della elezione delle necessarie commissioni.

Punto 168

Nel caso in cui per l'elezione del Governo si presentino più di quattro formazioni, entro il 30 Giugno dell'anno elettorale i Comuni devono procurare ad ogni Consigliere una copia della Gazzetta Ufficiale contenente la composizione e la presentazione delle formazioni stesse: tale copia della Gazzetta Ufficiale deve essere l'unica forma di propaganda elettorale in vista della selezione preliminare dei candidati-governi.

Punto 169

Alla presentazione della propria candidatura, il candidato ad una elezione diretta deve allegare le proprie schede di presentazione di cui ai Punti successivi.

Entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini concessi per la presentazione delle candidature, l'Ufficio che raccoglie le candidature deve consegnare a ciascun candidato una copia di tutte le schede presentate dai vari candidati.

Entro ulteriori sette giorni, i candidati possono presentare, al medesimo ufficio, loro schede di commento,

completamento o rettifica di notizie contenute nelle schede dei candidati concorrenti. Le schede di commento, completamento o rettifica debbono essere stilate nel rigoroso rispetto delle Norme sulla Tutela della vita privata e saranno inserite in calce alla scheda di presentazione del candidato cui si riferiscono.

Punto 170

I documenti di cui al Punto precedente, consegnati anche in formato PDF, dovranno essere inseriti in siti internet dedicati alla propaganda elettorale dalla Federazione o dagli Enti Locali. Negli stessi siti dovrà essere disponibile un adeguato spazio a disposizione di qualsiasi candidato sia ad elezioni dirette che ad elezioni di secondo grado.

Almeno quindici giorni prima di qualunque elezione preliminare e distintamente per ognuna di esse, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare, unitamente ai certificati elettorali, una pubblicazione costituita dall'insieme di schede di presentazione e di commento dei candidati o delle formazioni governative.

Punto 171

Le schede di presentazione di qualunque candidatura dovranno essere preparate dai candidati e non dovranno occupare:

- più di 8 facciate formato A4 per i candidati all'elezione in Consiglio Comunale e per i candidati all'elezione alla carica di Difensore Civico;

- più di 16 facciate formato A4 per i candidati all'elezione a Membro dell'Assemblea dei Rappresentanti o di Assemblee Parlamentari sovranazionali;

- più di 32 facciate formato A4 per le formazioni candidate all'elezione del Governo.

Le schede di commento o completamento di cui al Punto 169 non dovranno occupare più di 3 facciate formato A4 per ciascun candidato concorrente.

Punto 172

Almeno dieci giorni prima delle elezioni dirette e distintamente per ognuna di esse, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare una comunicazione contenente i nomi dei candidati che hanno superato l'elezione preliminare.

Punto 173

Nelle schede di presentazione, il candidato, oltre ad inserire una propria fotografia, che varrà come suo principale simbolo elettorale e che comparirà sulla scheda elettorale accanto alle sue generalità,

- all'inizio della propria presentazione, dovrà elencare tutte le eventuali condanne subite in procedimenti penali e passate in giudicato;

- a seguire, dovrà elencare le proposte ritenute qualificanti per la propria candidatura;

- dovrà dettagliare i propri intendimenti programmatici senza rinviare a programmi o proposte di partiti, sindacati, associazioni culturali, religiose o di cate-

goria;

- potrà esporre un proprio curriculum vitae;

- potrà indicare un simbolo da inserire sulla scheda elettorale a fianco della propria foto. Tale simbolo dovrà rispettare le norme che regolano la ordinaria pubblicità, e, se esso fosse riconducibile a quello di una qualunque associazione, il suo uso dovrà essere autorizzato dai responsabili locali della associazione stessa.

Punto 174

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità mediante affissione o esposizione di cartelloni, striscioni o quant'altro possa essere esposto in luogo aperto al pubblico.

Non è ammessa alcuna forma di volantaggio, applicazione di adesivi, invio di pubblicità elettorale a mezzo posta anche elettronica.

Punto 175

La propaganda elettorale diretta tramite pubblici comizi può essere svolta solo dai candidati e da non più di tre persone, sostituibili, da questi indicate all'inizio della campagna elettorale. Le designazioni e le sostituzioni, prima di divenire effettive dovranno essere notificate all'autorità incaricata di raccogliere le candidature.

Nei pubblici comizi non è consentito il contraddittorio.

Nelle riunioni private organizzate a favore di un qualunque candidato che presenzi anche parzialmente ad esse, deve essere consentito l'intervento di almeno un incaricato per ciascuno degli altri candidati per eventuali rettifiche di dichiarazioni da chiunque rilasciate nel corso delle stesse.

Punto 176

Gli organi di informazione che decidano di dedicare spazio alla presentazione dei candidati ad una qualunque elezione, devono riservare spazi di uguale estensione e collocazione tipografica equivalente ad ognuno dei candidati o delle formazioni ancora in lizza, sottoponendo quanto deve essere ivi pubblicato all'approvazione di un incaricato del singolo candidato o delle singole formazioni.

Questa regola si applica anche alle testate televisive ed agli spazi pubblicitari a pagamento.

Le redazioni di rettifica sono tenute a controllare l'operato della propria testata e a riequilibrare le eventuali disparità di trattamento riservata alle diverse candidature dalla testata stessa in forma di propaganda occulta.

Punto 177

Al termine delle operazioni elettorali, la segreteria di ogni assemblea elettiva deve consegnare a ciascuno degli eletti una copia di una pubblicazione che riunisca tutte le schede di presentazione utilizzate dagli eletti nel corso della loro propaganda elettorale.